



Disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica

A.C. 2839 e abb.

Dossier n° 398/3 - Elementi per l'esame in Assemblea
26 maggio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2839 e abb.
Iniziativa:	Parlamentare

Contenuto

Finalità del testo unificato delle abbinare proposte di legge all'esame della Camera (**art. 1**) sono quella della **promozione della trasparenza** dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e del **rafforzamento dei loro requisiti di democraticità**, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica. Finalità

Il testo afferma (**art. 2**) il **diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti**, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere: alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale, alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, "in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico".

Si ricorda che la Costituzione riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici nell'assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica: l'articolo 49 stabilisce che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». L'[articolo 51 della Costituzione](#), al contempo, sancisce la parità di accesso alle cariche elettive ed agli uffici pubblici ed assicura, a tal fine, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Il testo richiama espressamente i principi della **trasparenza** e del **metodo democratico**, a fondamento dell'organizzazione e del funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati. La relativa osservanza, ai sensi dell'[articolo 49 della Costituzione](#), è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni della proposta di legge in esame. È altresì richiamato il **diritto di tutti gli iscritti** a partecipare, senza discriminazioni, alla **determinazione delle scelte politiche** che impegnano il partito.

Si ricorda che l'[art. 2 del decreto-legge 149/2013](#) (conv. [L. 13/2014](#)) prevede che "l'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'[articolo 49 della Costituzione](#), è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto".

Le disposizioni contenute nel testo unificato integrano, all'articolo 2, le norme recate dal [decreto-legge 149/2013](#) (conv. [L. 13/2014](#)), relative al **contenuto necessario degli statuti**, con la finalità di rafforzare e valorizzare gli elementi, che investono la vita interna del partito, volti ad assicurare democraticità e trasparenza. Integrazioni al
contenuto
necessario degli
statuti

A tal fine viene modificato uno dei contenuti necessari degli statuti (art. 3, co. 2, lett. d) DL 149/2013), quello che ora prescrive che lo statuto debba indicare i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia e le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito. Tale contenuto viene rinforzato con la previsione dell'indicazione anche delle procedure di iscrizione. Inoltre, a proposito delle modalità di partecipazione degli iscritti, viene specificato che essa debba riguardare tutte le fasi di formazione della proposta politica, compresa la scelta dei candidati alle competizioni elettorali. E' altresì prevista l'introduzione dell'anagrafe degli iscritti, cui è riconosciuto il diritto di accesso da parte di ogni iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Viene inoltre specificato che, tra i contenuti necessari dello statuto, devono essere indicati i criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali

(art. 3, co. 2, lett. h) DL 149/2013).

Il testo prevede altresì che, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le **associazioni non riconosciute**.

Applicazione
delle
disposizioni del
codice civile

Riguardo all'**atto associativo**, l'[articolo 36 c.c.](#) prevede che "l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione". Il codice civile dedica infatti poche norme alle associazioni non riconosciute (artt. 36 c.c. e seguenti), lasciando agli accordi degli associati il ruolo di vera fonte regolatrice dell'organizzazione collettiva. Il codice non prefigura una determinata struttura e neppure stabilisce condizioni o limiti all'autonomia degli associati. È stato quindi ritenuto che tali accordi non debbano rivestire una forma particolare né debbano contenere specifiche regole, ad eccezione dell'indicazione dello scopo (si applicano infatti le norme generali dell'[art. 18 Cost](#) sui limiti dell'autonomia negoziale per contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume). Potranno infatti intervenire successivamente deliberazioni assembleari nelle varie materie e, naturalmente, gli accordi tra associati potranno anche disciplinare l'estinzione, la liquidazione e la devoluzione, essendo applicabili in ogni caso, con il temperamento derivante dall'assenza di riconoscimento, anche le norme in materia di associazione con personalità giuridica.

Recente giurisprudenza ha confermato l'impostazione per cui anche i partiti ed i movimenti politici organizzati sono qualificati in termini di **associazioni non riconosciute**, trattandosi di organizzazioni sorte sull'accordo di due o più persone finalizzato al conseguimento di determinati scopi di interesse comune dei contraenti; si è ribadito, inoltre, che dette associazioni sono considerate dall'ordinamento giuridico quali distinti centri di imputazione di rapporti giuridici, nonostante l'assenza di personalità giuridica ([A. Napoli, Sez. I, 30.6.2011](#)). La sentenza C. [23401/2015](#) ha definito con maggiore precisione lo statuto giuridico delle associazioni non riconosciute: «L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex [art. 2059 c.c.](#), comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità ed all'immagine dell'ente.

Secondo la giurisprudenza (Cass. sentenza 3.11.1981, n. 5791) inoltre le associazioni non riconosciute non possono prescindere dall'esistenza "di un organo deliberante (assemblea) formato di tutti i membri o associati, con la conseguenza che a fare ritenere l'inesistenza in concreto di tale organo non è sufficiente l'eventuale silenzio al riguardo dell'atto costitutivo a meno che la mancanza dell'organo assembleare dipenda da una precisa volontà di sopprimerlo".

Le deliberazioni dell'assemblea o degli altri organi del soggetto politico organizzato sono impugnabili ai sensi dell'[articolo 23 del codice civile](#) su istanza degli organi del soggetto o di qualunque associato, iscritto o aderente. Anche qui viene riflesso un principio giurisprudenziale consolidato, in forza del quale, salvo diversa previsione convenzionale, l'impugnazione delle delibere delle associazioni non riconosciute è regolata dalle norme sulle associazioni riconosciute (si veda, su controversia riguardante la Democrazia Cristiana, la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III Civ., 26-30 giugno 2014, n. 14046 che richiama Cass. 4.2.1993, n. 1408 e Cass. 3.4.1978, n. 1498), fatta eccezione, ovviamente, per la legittimazione a impugnare del PM che deve essere esclusa quando si tratti di soggetti senza personalità giuridica (Cass. 10.4.1990, n. 2983).

L'attività associativa è gestita da una o più persone scelte dal gruppo, gli amministratori, cui spetta la presidenza o la direzione dell'ente. A tali figure sono dedicati gli artt. 36, comma 2 e 38 c.c.

L'[art. 36 c.c.](#) regola la rappresentanza in giudizio delle associazioni non riconosciute. Qui, diversamente dal caso delle associazioni riconosciute, manca un pubblico registro che renda conoscibile ai terzi estranei l'organo che rappresenta il gruppo.

L'[art. 38 c.c.](#) assume particolare rilievo nella disciplina delle associazioni non riconosciute per quanto riguarda il regime della responsabilità patrimoniale.

Riguardo alla disciplina espressa dell'espulsione, la giurisprudenza sul punto chiarisce da un lato che, in assenza di diversa disposizione dell'accordo associativo, si applica l'[articolo 24 del codice civile](#) che riserva la decisione all'assemblea. E dall'altro, che in ogni procedimento di espulsione, devono essere comunque rispettati i principi della contestazione degli addebiti e del contraddittorio (Tribunale di Roma, Sez. III Civ., 12.2.2015).

È quindi espressamente richiamata la disciplina dettata dall'[art. 7 c.c.](#) riguardo alla **denominazione ed al simbolo** usati dai soggetti politici organizzati. Viene in proposito previsto che, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo, il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del

simbolo di cui fa uso; ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.

Secondo una consolidata giurisprudenza il segno distintivo, così come il nome del partito politico, è "inquadrabile nella disciplina del nome di cui all'[art. 7 c.c.](#), quale strumento di individuazione del soggetto, e tutelato quale espressione dell'identità personale del gruppo di individui associati che si riunisce sotto l'ombrello di una determinata idea politica. Si versa quindi in ipotesi di diritti della personalità, piuttosto che di diritti di utilizzo economico e commerciale" (cfr. sul punto Tribunale Roma 15 aprile 2004 nella vicenda della successione/scissione DC, e Tribunale Roma 26 aprile 1991; v. anche Tribunale, Palermo, sezione imprese, ordinanza 04/03/2015). In mancanza di disposizione contraria nell'accordo associativo, la titolarità della denominazione e del simbolo spettano al soggetto politico, come autonomo centro di imputazione degli interessi e dei diritti "del gruppo di individui associati che si riunisce sotto l'ombrello di una determinata idea politica", come afferma la predetta sentenza del Tribunale di Roma.

Il testo unificato introduce, in secondo luogo, disposizioni in materia di **trasparenza** nella partecipazione alle **elezioni politiche (art. 3)**, apportando una serie di integrazioni alla legge elettorale ([dPR 361/1957](#)).

Trasparenza nella partecipazione alle elezioni politiche

Viene stabilito, in particolare, che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni devono depositare, contestualmente al contrassegno, lo statuto registrato, o, in mancanza, una **dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza**.

Tali elementi, espressamente indicati nel testo, riguardano: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni; le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste.

E' disciplinata, nel testo, la procedura per la regolarizzazione della dichiarazione in caso di incompletezza della stessa.

In caso di mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, **le liste sono ricusate** dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il testo introduce poi disposizioni (**art. 4**) volte ad assicurare la trasparenza prevedendo, in particolare, la pubblicazione, in un'apposita sezione del **sito internet del Ministero dell'interno** denominata "**Elezioni trasparenti**", dei seguenti elementi: il contrassegno depositato da ciascun partito o gruppo politico organizzato con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale e il soggetto indicato come capo della forza politica; le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Elementi da pubblicare sul sito internet del Ministero dell'interno

E' altresì richiesta la pubblicazione (**art. 5**), in un'apposita sezione del **sito internet di ciascun partito politico** denominata "**Trasparenza**", dei seguenti elementi:

Elementi da pubblicare sul sito internet di ciascun partito politico

- lo statuto e il rendiconto di esercizio nonché tutti gli altri dati richiesti dall'art. 5, comma 2, DL 149/2013;

L'art. 5, comma 2, del DL 149/2013 prescrive che entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo i controlli di regolarità e conformità, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico.

- l'elenco dei beni di cui sono intestatari i partiti;

- le erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro annui, previo consenso del soggetto erogante per le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro (v. *infra*).

Per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati **non iscritti nel registro** dei partiti politici è stabilito l'obbligo di pubblicazione, nella medesima sezione "Trasparenza" del sito internet di ciascuno dei seguenti elementi:

- le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento o gruppo politico organizzato;

- il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi;

- le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale.

È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento o gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento o gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il

partito, movimento o gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.

In caso di inadempimento, anche parziale, di tali obblighi la Commissione per la garanzia dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 5.000 a euro 15.000**.

Il testo unificato prevede (**art. 6**) una serie di disposizioni in materia di **trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi**.

Trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi

E' innanzitutto sancito l'obbligo di pubblicazione, nell'apposita sezione dei rispettivi siti dei partiti politici, dell'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, con conseguente obbligo di aggiornamento dei dati entro il 15 luglio di ogni anno. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di pubblicazione o di mancato aggiornamento dei dati, la Commissione per la garanzia dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Sono poi disciplinate le erogazioni - sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi - di finanziamenti o di contributi, di importo annuo pari o superiore ad euro 5.000, in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, gruppi parlamentari, membri (e candidati) del Parlamento nazionale, membri (e candidati) del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali (e candidati), titolari di cariche di presidenza, segreteria, direzione politica e amministrativa nei partiti e movimenti politici a livello nazionale, regionale e locale, nonché in favore di coloro che sono indicati come capo della forza politica nelle elezioni nazionali.

In tali casi, il testo prevede che il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a farne una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Tali previsioni non si applicano a tutti i finanziamenti direttamente concessi da banche o intermediari finanziari, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

Sono disciplinate ipotesi di dichiarazione e attestazione semplificata di tali erogazioni, in relazioni a situazioni particolari, ovvero nel caso di erogazioni in favore di candidati alle cariche di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale, provinciale, metropolitano o comunale o laddove le erogazioni siano state effettuate da parte di soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, fuori dal territorio nazionale ovvero quando siano effettuate in favore di partiti politici e siano realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore.

Disposizioni analoghe sono attualmente previste dai commi terzo, quarto, quinto dell'[articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659](#), e dall'articolo 5, comma 3, del DL n. 149 del 2013, che sono conseguentemente oggetto di abrogazione (v. *infra* – art. 9).

Le richiamate dichiarazioni e attestazioni sono depositate presso o trasmesse alla Commissione per la garanzia dei partiti politici entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione o, in caso di erogazioni che superino i 5000 euro solo nell'importo complessivo annuo, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Tutti cittadini elettori hanno diritto di conoscere le richiamate erogazioni, previa richiesta, anche per via telematica, alla citata Commissione per la garanzia dei partiti politici. Le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000 possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante.

Attualmente, il [secondo comma dell'art. 8 della L. 441/1982](#) prevede che tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni congiunte previste dal [terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659](#) (v. *infra*). Tale disposizione non trova applicazione in caso di dichiarazione unificata effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DL n. 149/2013 (in tal caso è prevista la pubblicazione su *internet* previo consenso).

Per le erogazioni di **importo inferiore a 5.000 euro** è stabilito l'obbligo di pubblicazione, nella relazione allegata al rendiconto, sulla base di aggregazioni che diano conto della relativa provenienza.

Ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato obblighi di trasparenza, pubblicando nell'apposita sezione del proprio **sito internet** erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi, laddove siano di importo pari o superiore ad euro 5.000 dagli stessi percepiti nel corso di ciascun anno, prevedendo forme di garanzia della *privacy* per le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000, le quali

possono essere pubblicate solo previo consenso dell'erogante. E' inoltre tutelato il cosiddetto diritto all'oblio: la pubblicazione delle erogazioni nella sezione del sito perdura infatti sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.

Attualmente, l'art. 5, comma 3, del DL 149/2013 (oggetto di abrogazione – v. *infra* art. 9) prevede che l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo annuo superiore a 5.000 euro,

effettuati in favore di partiti politici registrati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, ed i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito *internet* del partito politico. Tali obblighi di pubblicazione nei siti internet concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso.

Entro il 15 luglio i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione per la garanzia dei partiti politici, una dichiarazione in cui attestano l'avvenuta pubblicazione sui siti Internet dei rispettivi partiti di tutte le erogazioni percepite nell'anno precedente, con una specifica sanzione amministrativa, pari a 30.000 euro, applicata dalla Commissione in caso di inadempimento di tale obbligo

Nel caso in cui i partiti politici abbiano pubblicato sui rispettivi siti *internet* erogazioni per un ammontare inferiore a quello risultante dalle dichiarazioni e dalle attestazioni trasmesse alla Commissione si applica una sanzione amministrativa pari alla differenza tra gli importi dichiarati e quelli pubblicati.

L'inadempimento degli obblighi di dichiarazione alla Commissione delle erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro ovvero la dichiarazione di somme o valori inferiori al vero è punito con una multa da due a sei volte l'importo non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Identica sanzione penale è attualmente prevista dall'[articolo 4, comma sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659](#).

Ai fini degli obblighi di pubblicazione relativi all'organizzazione interna del partito, all'elenco dei beni e alle erogazioni pari o superiori a 5.000 euro ricevute, per partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.

Il comma 14 stabilisce che ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni legate a partiti o movimenti politici - come definite dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 - e che i rapporti tra il partito, movimento e gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

E' stabilito (**art. 7**) che gli **enti territoriali**, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche e private, possono:

- **fornire beni o servizi ai partiti**, movimenti e gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro dei partiti politici;

- stipulare, con i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro dei partiti politici, convenzioni per la **messa a disposizione di locali** per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.

Il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche, per il tempo per il quale essi se ne avvalgono, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, è a carico dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro dei partiti politici.

Messa a disposizione di locali, beni e servizi

Si ricorda che disposizione in parte analoga è recata dall'[art. 8 della legge 96/2012](#) – di cui l'art. 9 del testo unificato dispone l'abrogazione – che prevede che gli **enti locali**, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici **locali** per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

Il testo (**art. 7-bis**) interviene inoltre sull'**obbligo** – previsto dall'[art. 9, comma 1, della legge 96/2012](#) – di **avvalersi di una società di revisione** iscritta nell'albo la quale esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Con le modifiche apportate dal testo unificato tale obbligo si applica ai partiti e ai movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo. Con le modifiche apportate, l'obbligo non è più rivolto ai partiti e ai movimenti politici che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Obbligo
avvalersi
società di
revisione

Il testo unificato (**art. 8**) integra le **sanzioni** già previste al DL 149/2013, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente. Attualmente, infatti, è stabilita la decurtazione di una quota delle somme spettanti ai partiti iscritti nel registro dei partiti che beneficiano della destinazione del 2 per mille dell'Irpef da parte dei contribuenti.

Sanzioni

Le sanzioni introdotte nel testo unificato si applicano quindi sia ai partiti che beneficiano delle predette contribuzioni sia ai partiti che non accedono alla destinazione del 2 per mille.

In particolare, viene aggiunta (art. 8, co. 1, lett. a)) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **da 20.000 a 40.000 euro** per i partiti politici che:

- non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis della [legge 2 gennaio 1997, n. 2](#) (obblighi che attengono in particolare alle modalità di redazione e di tenuta dei libri contabili);

- abbiano ommesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2 (rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico; dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento).

Viene inoltre aggiunta (art. 8, co. 1, lett. b)) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **da 20.000 a 40.000 euro** ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano ommesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili.

E' altresì prevista (art. 8, co. 1, lett. c)) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 100 a euro 500** nel caso in cui una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla [legge 2 gennaio 1997, n. 2](#).

Infine, il testo aggiunge (art. 8, co. 1, lett. d)) la previsione dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 100 a euro 500 per ogni** informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero rispetto a quanto previsto dagli allegati B e C alla [legge n. 2 del 1997](#) nell'ambito della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

Il testo dispone infine (**art. 9**) le conseguenti **abrogazioni** della normativa vigente alla luce, in particolare, delle previsioni dettate dagli articoli 6 e 7 del testo unificato.

Abrogazioni

In particolare sono oggetto di abrogazione:

a) i commi terzo, quarto, quinto dell'[articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659](#);

Tali disposizioni prevedono che nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti ivi previsti, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a

farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. E' esclusa l'applicazione ai finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce. I predetti obblighi devono essere adempiuti entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

b) il [secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1982, n. 441](#);

In base a tale previsione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal [terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659](#).

c) l'[articolo 8 della legge 6 luglio 2012, n. 96](#);

Tale articolo prevede che gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private, possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

d) il [comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2014, n. 13](#).

Tale previsione dispone che ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro dei partiti politici, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni sulla dichiarazione congiunta di cui al [terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659](#) (v. *supra*). In tali casi, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. Il suddetto obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempimento al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al [sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981](#) (multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato ed interdizione temporanea dai pubblici uffici). L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui alle ultime due disposizioni citate concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso. Si prevede infine che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei suddetti soggetti.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame in sede referente delle abbinare proposte di legge è stato avviato dalla Commissione nella [seduta del 18 febbraio 2016](#).

Nella seduta del 10 marzo 2016 è stato deliberato lo svolgimento di un'[indagine conoscitiva](#) nel corso della quale sono stati ascoltati esperti della materia sui temi oggetto delle proposte di legge.

Nel corso delle successive sedute è proseguita la discussione di carattere generale. Sono state inoltre abbinare ulteriori proposte di legge vertenti su materia analoga.

Nella seduta del 5 maggio 2016 è stato adottato dalla Commissione come testo base per il prosieguo dell'*iter* in sede referente il testo unificato elaborato dal relatore.

Dopo l'esame delle proposte emendative presentate e l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni in sede consultiva la Commissione ha deliberato, nella seduta del 25 maggio 2016, di riferire in senso favorevole all'Assemblea, sul testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati.

